

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Articolo 6

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni della regione singoli o associati, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, per la realizzazione di studi e progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni volte al miglioramento del livello di fruibilità dei musei e dei luoghi della cultura siti sul proprio territorio e dei servizi legati al turismo culturale.

77. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

78. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 76, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i parametri di valutazione delle domande, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.

79. Al fine della predisposizione della graduatoria le domande vengono istruite mediante valutazione comparata sulla base dei seguenti parametri oggettivi, elencati in ordine di rilevanza:

- a)** Comuni proprietari o gestori di beni immobili patrimonio Unesco;
- b)** Comuni proprietari o gestori di Collezioni d'arte dichiarate di interesse culturale dal Ministero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o inserite nel catalogo regionale dell'ERPAC;
- c)** Comuni proprietari o gestori di musei o centri espositivi permanenti aperti al pubblico;
- d)** Comuni proprietari o gestori di archivi storici medievali e moderni di particolare pregio;
- e)** Comuni che candidano proposte progettuali per attività di conoscenza, fruizione e promozione turistica dei musei;
- f)** Comuni Città d'Arte (legge regionale 25/2020, articolo 6, comma 1);
- g)** Comuni turistici (legge regionale 25/2020, articolo 6, comma 1).

80. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

81. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

82. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.